



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

Interpello prot.n. 0083620. dd. 5.7.2022 – Differenza tra la procedura semplificata ex art. 242 bis e quella ex art. 249 d.lgs. 152/2006 – Ruolo istruttorio della Provincia

Il Ministero risponde ai quesiti posti dalla Provincia di Verbano Cusio Ossola in merito all'applicazione della disciplina sulla bonifica dei siti inquinati semplificata di cui all'art. 249 del D.lgs. 152/2006 nei siti di ridotte dimensioni e sul ruolo istruttorio della Provincia nell'ambito della suddetta procedura, la quale nulla dispone esplicitamente in merito.

In via preliminare, il MASE chiarisce che l'art. 242-bis è applicabile anche a siti di superficie inferiore a 1000 mq.

In risposta ai quesiti formulati, specifica poi che gli articoli. 242-bis e 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 normano due fattispecie diverse che non risultano tra di loro sovrapponibili, in quanto presentano presupposti applicativi differenti.

La procedura semplificata di cui all'art. 242 bis del d.lgs. 152/2006 si fonda su un criterio temporale e sul raggiungimento di obiettivi di bonifica stringenti; la seconda (art. 249) su un criterio dimensionale dell'area, costituendo anch'essa una procedura semplificata atta a fornire indicazioni *"con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri")*.

In particolare, chiarisce il Ministero, con la procedura ex art. 249 TUA:

- la caratterizzazione viene effettuata in autonomia dalla parte;
- è possibile scegliere, qualora sia necessario un intervento di bonifica, se riportare la contaminazione ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) o di implementare l'analisi di rischio e riportare la contaminazione ai valori di CSR (concentrazioni soglia di rischio). Rispetto alle procedure semplificate ex art. 242-bis, le procedure ex art. 249 offrono l'opportunità di avvalersi dell'analisi di rischio e di includere nel procedimento di bonifica anche la matrice acque di falda.

Posto che le fasi procedurali successive alla presentazione del progetto non sono espressamente/chiaramente disciplinate dall'art. 249, il riferimento normativo deve intendersi, relativo alla procedura amministrativa ordinaria (ossia all'art. 242).

La procedura ex art. 242-bis, invece, oltre ad essere applicabile alla sola matrice suolo, opera due diverse semplificazioni procedurali: la possibilità di non effettuare l'analisi di rischio e l'altra operante nella fase del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del suolo. Diversamente dall'art.249, l'art. 242 bis non fa alcun riferimento ai limiti dimensionali del sito, né nel senso della superficie minima, né nel senso della superficie massima, prevedendo solo la possibilità di realizzare l'intervento relativo a superfici di grandi dimensioni per fasi (cfr. comma 1-bis).

Circa il secondo quesito posto, il Ministero chiarisce che il coinvolgimento della Provincia nel contesto dell'art. 242-bis del D.lgs. 152/2006, sebbene non espressamente ribadito, deve intendersi in generale obbligatorio. In particolare, nel procedimento di approvazione del piano di caratterizzazione, ai sensi del disposto di cui all'art.197 e dell'art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, è in funzione di controllo, posto che il piano è approvato secondo la procedura di cui all'art. 242, che vede l'obbligatoria presenza della Provincia, considerati i compiti di individuazione dei soggetti responsabili, posti in suo capo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Pertanto, ed anche ai fini suddetti, è necessario che la Provincia disponga di tutte le informazioni ambientali e procedurali per ogni singolo procedimento di bonifica ex art. 242-bis del D.lgs. 152/2006

Infine, il Ministero precisa che ove l'art. 242-bis comma 4. prevede a conclusione degli interventi l'approvazione/attuazione del piano di caratterizzazione, intende che il piano vada costruito nel procedimento, con l'apporto sia della Provincia (deputata ai controlli ex art. 197) che di Arpa (deputata alla validazione con funzione di certificazione di avvenuta bonifica). Infatti, il Piano deve essere strutturato

tenendo conto della finalità prevista dalla norma, ossia *"verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso"* (comma 3); considerando, inoltre, che il comma 4 fa riferimento al *"piano di campionamento di collaudo finale"*.

Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/USSRI/risposta_n_83620_del_5-7-2022_interpello_n_64054.pdf